

Deliberazione n. 104 del 12/12/2006

PREC28/06

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Maja Costruzioni s.r.l. - lavori edili, interventi strutturali, impianti elettrici, idrico sanitari, termici, di condizionamento, antincendio ed allarme, lotto n. 8. S.A.: Agenzia del Demanio.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 17 novembre 2006 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Maja Costruzioni s.r.l. contesta l'esclusione dalla gara in questione e l'escussione della cauzione provvisoria, per non aver presentato, in sede di verifica a campione a norma dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994, attestazione SOA in originale o in copia fotostatica autentica sottoscritta da notaio o pubblico ufficiale.

La S.A., a riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, ha eccepito l'irricevibilità dell'istanza avanzata dall'Impresa, in quanto la gara indicata in oggetto è stata bandita prima dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 7, lettera n) del d. Lgs. n. 163/2006.

Ritenuto in diritto

Con riferimento all'eccezione sollevata dalla S.A. relativa all'irricevibilità dell'istanza, la stessa deve trovare accoglimento per carenza del presupposto normativo legittimante la proposizione dell'istanza di parere: il bando di che trattasi, infatti, è stato pubblicato in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006.

In proposito si osserva che quest'ultimo non contempla disposizioni che espressamente prevedano la possibilità di applicare l'istituto della soluzione delle controversie alle procedure in corso. In tal caso, deve trovare applicazione il generale principio del *tempus regit actum*, in base al quale la procedura in esame resta disciplinata dalla previgente disciplinata di settore.

Ciò non toglie, tuttavia, che, ove, in simili circostanze, entrambe le parti ritengano di voler comunque proporre istanza di soluzione della controversia, in assenza di eccezioni di irricevibilità, l'Autorità possa accogliere l'istanza stessa.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene irricevibile l'istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Maja Costruzioni s.r.l.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Alessandro Botto

IL PRESIDENTE RELATORE

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 Dicembre 2006